

REGOLAMENTO (CE) N. 1636/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1995

recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽³⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che, a seguito dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, i prelievi variabili sono sostituiti da dazi fissi a decorrere dal 1° luglio 1995; che occorre pertanto provvedere ad un adeguamento temporaneo di un certo numero di disposizioni attualmente in vigore ai sensi del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione, del 18 aprile 1990, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/92⁽⁵⁾; che appare opportuno integrare in un unico regolamento della Commissione tutte le disposizioni relative al regime d'importazione per le carni bovine originarie degli ACP, in particolare per quanto concerne le domande e il rilascio di titoli d'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 970/90 dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 103.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽³⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 35.

Articolo 1

1. Per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 715/90, espressi in tonnellate di carne disossata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne disossata equivalgono a

— 130 kg di carne non disossata

— 260 kg di animali vivi della specie bovina

— 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

Articolo 2

1. L'aliquota specifica del dazio all'importazione fissata nella tariffa doganale comune è ridotta del 90 % per i prodotti elencati all'allegato I e importati ai sensi del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁶⁾, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo d'importazione.

Articolo 3

1. Per i prodotti da importare in esenzione da dazi doganali ad valorem, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 715/90, e che beneficiano, secondo il caso, di una diminuzione dell'aliquota specifica dei dazi doganali fissata nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento, o dell'esenzione dai dazi in conformità dell'articolo 24 del medesimo regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.